Allegato "B" al Repertorio n. 54.090 Raccolta n. 21.962

STATUTO SOCIALE TITOLO I

(Costituzione, Denominazione, Sede, Durata, Oggetto)

ART.1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una Società per Azioni a capitale misto pubblico-privato ai sensi dell'art 17 del D.Lgs. n. 175/16 (T.U.S.P.P.), e sue successive modifiche e/o integrazioni, denominata "Mobilità Versilia S.p.A.", in sigla" Mo.Ver S.p.A. " ed indicata negli articoli seguenti anche come "la Società".

ART.2 - Sede

La società ha sede legale in Viareggio. Essa potrà istituire, con osservanza delle norme di legge in materia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e preposizioni institorie.

ART.3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2050 e può essere prorogata nei modi e nei termini previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 17, comma 3 T.U.S.P.P., la durata della partecipazione privata alla società è pari alla durata della concessione così come disciplinato nell'atto di gara C.U.P. B49E12000360004 e C.I.G. 4020374593, nel quale sono altresì espressamente previsti meccanismi idonei riguardanti lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio e al quale pertanto si rinvia.

ART.4 - Oggetto Sociale

La società ha per oggetto la gestione di pubblici servizi, affidati in conformità alla normativa vigente, funzionali al governo e allo sviluppo del sistema di mobilità nella sua più ampia accezione ed in particolare svolge le seguenti attività e servizi principali:

- 1. L'organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su aree, parcheggi, strade, piazze pubbliche e comunque su suolo pubblico, con esclusione soltanto dei compiti relativi alla determinazione della tariffa nei confronti degli utenti riservata ai Comuni concedenti; rientrano in tale ambito:
- a. La formazione, il coordinamento e la gestione degli "ausiliari del traffico", nonché lo svolgimento dei servizi di prevenzione e accertamento delle
 violazioni nelle aree di sosta e di parcheggio ed in generale nell'ambito dei
 servizi assegnati alla società, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 17,
 commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127 nonché all'art. 68,
 commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni;
- b. Il rilascio e la distribuzione dei titoli e dei permessi di sosta; la fornitura, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature per la riscossione della tariffa di sosta; l'esazione di detta tariffa e dei corrispettivi comunque previsti e denominati per il rilascio di titoli e permessi;
- c. L'attuazione di adeguate campagne informative nei confronti dell'utenza sul funzionamento dei sistemi di regolazione e controllo della sosta, sia in sede di applicazione degli stessi che in vista dei nuovi interventi che si intendono realizzare;
- d. Lavori e servizi di manutenzione, in via esemplificativa, di verde pubblico, manti stradali, marciapiedi, segnaletica orizzontale e verticale in genere su aree, parcheggi, strade, piazze pubbliche e comunque su suolo pubblico nei quali è operante la sosta a tariffa e in loro prossimità.

La Società, al fine di rendere più efficace ed efficiente la gestione, lo sviluppo e il potenziamento dei pubblici servizi affidatigli, funzionalmente al governo del sistema della mobilità, svolge altresì le seguenti attività e servizi strettamente complementari:

- 1. La progettazione, la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione, il recupero, i servizi e i lavori di manutenzione e l'allestimento di aree da adibire a centri intermodali e per la logistica urbana, di autosili, di parcheggi e di loro sistemi integrati, a raso, sotterranei e in sopraelevazione, pubblici e privati e di ogni altra struttura connessa, accessoria o complementare, potendo assumere anche la loro organizzazione e gestione come pure dei servizi di collegamento da questi dei turisti ai luoghi di maggiore interesse delle città e delle merci ai luoghi di destinazione;
- 2. La progettazione, la realizzazione, l'installazione, la gestione, i lavori e i servizi di manutenzione e di miglioramento in termini di sicurezza, fruibilità, risparmio energetico, di opere, infrastrutture e impianti attinenti la mobilità urbana (veicolare, ciclabile e pedonale) e di arredo urbano, di verde ornamentale e di pubblica illuminazione;
- 3. La Progettazione, la realizzazione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione, di lavori, opere, infrastrutture, relative pertinenze connessi alla viabilità, nonché i servizi inerenti, quali quelli manutentivi sul patrimonio stradale e sui marciapiedi, il tutto in ambiti territoriali adiacenti a quelli dove è operante la sosta a tariffa in quanto funzionali ad una più agevole fruizione del servizio;
- 4. La manutenzione degli impianti semaforici e della segnaletica orizzontale e verticale in genere su aree, strade, piazze e parcheggi dove non è applicata la sosta a tariffa; il tutto in ambiti territoriali adiacenti a quelli dove questa è operante in quanto funzionali ad una più agevole fruizione del servizio;
- 5. L'esercizio dei servizi connessi, direttamente e indirettamente, al funzionamento e alla fruizione di tutte le strutture suindicate:
- 6. L'individuazione di soluzioni organizzative, nonchè l'organizzazione, attuazione e gestione del servizio di rimozione e deposito delle biciclette abbandonate o comunque collocate fuori dagli spazi consentiti.
- La Società può effettuare altresì ulteriori attività e servizi accessori, quali ad esempio:
- 7. La gestione della pubblicità commerciale, anche con pannelli a messaggio fisso o variabile o con ogni altro strumento consentito nelle aree di parcheggio o di sosta, sui titoli e documenti di sosta e di circolazione, sui titoli e documenti di viaggio e con ogni altro mezzo connesso con lo svolgimento dei servizi e delle attività proprie della società, nell'ambito della programmazione degli impianti e spazi pubblicitari di competenza degli enti e delle amministrazioni pubbliche;
- 8. Lo studio, la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la gestione e la manutenzione di quant'altro necessario al funzionamento, nonché al potenziamento e allo sviluppo delle tecnologie per la mobilità nella sua massima accezione, tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:
- a. L'attuazione di mobilità alternativa come realizzazione e gestione di reti di alimentazione elettrica per veicoli;
- b. Ogni attività di supporto, consulenza, progettazione, manutenzione e gestione anche nell'ambito della preparazione di sistemi georeferenziati, di si-

stemi a rete, di impianti di produzione energetica e di servizi distribuiti sul territorio, di tutto quanto necessario alla gestione di sistemi di videosorveglianza, comunicazione anche wi-fi, supervisione, automazione e telecontrollo;

- c. Progettazione, realizzazione, gestione di tutti i sistemi tecnologici atti a consentire il monitoraggio ed il controllo del funzionamento, come ad es. i sistemi georeferenziati tipo GIS, etc;
- 9. L'organizzazione e la gestione, nell'ambito degli strumenti di programmazione propri degli enti locali e delle amministrazioni competenti, dei flussi di traffico per i veicoli commerciali destinati alla consegna ed al ritiro delle merci, nonché della circolazione e della sosta dei bus turistici, delle aree di interscambio e dei servizi di collegamento per il trasferimento da tali aree dei turisti ai luoghi di maggiore interesse delle città e delle merci ai luoghi di destinazione;
- 10. Le prestazioni di servizi e/o la collaborazione in favore e/o con gli enti pubblici in materia di pianificazione del traffico e della sosta, di progettazione e realizzazione di interventi sulla circolazione, di pianificazione del trasporto pubblico urbano, di programmazione e pianificazione urbanistica per quanto connessa con la gestione del traffico, della mobilità e del suo sviluppo/miglioramento nella sua più ampia accezione, tenendo comunque conto delle necessarie integrazioni tra i servizi di trasporto pubblico locale, le nuove tecnologie, la tutela dell'ambiente, la riqualificazione urbana e le trasformazioni del territorio.

La società può svolgere tutte le attività che rientrano nell'oggetto sociale anche in concessione come anche assumere in concessione la costruzione e l'esercizio delle opere relative alle stesse per il suo più efficace conseguimento e può altresì, in via non prevalente, del tutto accessoria e strumentale nel rispetto della normativa di volta in volta vigente, svolgere qualsiasi attività, comunque correlata, connessa, strumentale e affine a quelle sopra indicate. In particolare può:

- acquisire a qualsiasi titolo, vendere, permutare beni immobili e macchinari nonché compiere operazioni industriali, immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie (tra cui il rilascio di fidejussioni, di cauzioni, di garanzie, anche a favore di terzi) in qualsiasi modo funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;
- costituire ed assumere, in Italia ed all'estero, consorzi, raggruppamenti temporanei di impresa o analoghe strutture associative e/o ricerca-re-promuovere unioni di imprese e di partnerariato in qualsiasi forma e/o ad esse aderire, favorendo anche l'attivazione di eventuali processi di integrazione tra le stesse, tutte purché aventi per oggetto attività connesse all'oggetto sociale;
- rilevare aziende e/o prendere in affitto rami d'azienda;
- partecipare a procedure concorsuali e/o negoziali anche in collaborazione con altri soggetti in associazione temporanea di imprese per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale;
- instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonchè con altri enti pubblici e le università, e stipulare con essi convenzioni;
- fornire consulenze o servizi tecnici e/o amministrativi ad aziende ed enti, anche estranei alla propria compagine sociale, operanti in settori affini al

proprio;

- partecipare a progetti innovativi di ricerca e sperimentazione in regime di partnerariato e di cofinanziamento con altri enti pubblici e privati, con l'Unione Europea e/o nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea o di altri enti pubblici;
- svolgere attività informativa e di assistenza nei confronti della cittadinanza (attività di front office) in ordine a tutte le attività svolte. L'Amministrazione potrà far svolgere alla società ulteriori attività di front office a supporto degli uffici dell'ente o delle società da questo partecipate;
- partecipare a gare sia individualmente sia con altri soggetti imprenditoriali, mediante la costituzione di consorzi e/o ATI e/o altre strutture associative, societarie o consortili.

Per quanto non espressamente stabilito negli atti di gara per l'individuazione del socio privato industriale, nell'ambito dei compiti operativi che le sono stati affidati, nei termini regolamentati in apposito contratto di servizi e solo quando non è possibile impostarli in termini di piano d'impresa da realizzare in proprio, oppure in casi eccezionali non prevedibili, la Società può affidare a terzi, nei modi e con le procedure previste dalle norme vigenti, le attività e i servizi che rientrano nell'oggetto sociale.

TITOLO II

(Capitale sociale, Azioni, Partecipazione al capitale e maggioranza pubblica, Trasferimento delle azioni, Recesso, Obbligazioni, Strumenti finanziari, Finanziamenti)

Art.5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 927.788,95 (novecentoventisettemilasettecentottantotto e novantacinque) costituito da 17.963 azioni da Euro 51,65 (cinquantuno e centesimi sessantacinque) ciascuna, divise nelle categorie A e B.

Art.6 - Partecipazione al capitale e Maggioranza pubblica

Potranno assumere la qualità di socio sia enti pubblici che persone giuridiche di diritto privato. In ogni caso e per tutta la durata della società la maggioranza delle azioni con diritto di voto dovrà rimanere nella piena titolarità di:

- Enti pubblici;
- -Società di capitali partecipate in via maggioritaria dagli enti pubblici.

La condizione di cui al precedente comma dovrà essere rispettata anche in caso di nuove emissioni azionarie.

Le azioni di categoria A possono essere possedute unicamente da Enti Pubblici.

Le azioni di categoria B possono essere possedute esclusivamente da soggetti privati, imprenditori o società. Alle azioni di categoria B sono connesse le prestazioni accessorie di cui al successivo articolo 7 bis.

Art.7 – Azioni

Tutte le azioni sono nominative e sono trasferibili in conformità alla legge e alle disposizioni dell'art. 6 e 8 del presente Statuto. La società riconosce un solo titolare per ciascuna azione.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

La società, al fine di favorire l'azionariato diffuso e/o la partecipazione al suo capitale da parte dei dipendenti, potrà emettere azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione, secondo le

modalità e i limiti fissati dalla legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte con delibera dei soci anche mediante il conferimento di beni in natura e/o crediti.

Art.7 bis – Azioni con prestazioni accessorie

Le azioni di categoria B assegnate al Socio privato, individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica a duplice oggetto, a termini di legge, si caratterizzano anche quali "azioni con prestazioni accessorie" ai sensi dell'art. 2345 del Cod. Civ. e obbligano l'Impresa socia, detentrice delle stesse, ad effettuare, a favore della Società, in proprio, prestazioni imprenditoriali di lavori, di fornitura beni e servizi, rientranti nell'oggetto sociale, correlate all'affidamento del servizio, espressamente individuate nell'ambito dei compiti operativi assegnati al socio privato. Le prestazioni accessorie svolte dal socio privato a favore della Società costituiscono una tipologia organizzativa interna alla Società stessa attraverso la quale, quest'ultima, adempie ai suoi obblighi convenzionali nei confronti degli enti pubblici conferenti i servizi.

Per la gestione dei servizi affidati, la Società si avvarrà delle prestazioni del socio privato e questo, titolare della azioni gravate da prestazioni accessorie, partecipa alla specifica attività della Società affidataria dei servizi oggetto del presente statuto.

Le prestazioni accessorie incorporate nelle azioni sono da eseguirsi nella quantità, al corrispettivo, con le modalità, per il periodo e alle condizioni derivanti dall'offerta sulla cui base è intervenuta l'aggiudicazione della gara e sono regolate contrattualmente nei termini in questa previsti fra la Società e il Socio Privato.

Per quanto concerne il corrispettivo, per le fattispecie in cui questo non sia espressamente determinato in sede di gara, dovranno essere osservate le condizioni economiche di mercato aventi per oggetto prestazioni simili stabilite secondo criteri previsti nell'offerta a base della gara stessa.

In particolare alle azioni di categoria B sono connesse prestazioni accessorie, predefinite o a domanda individuale secondo quanto previsto negli atti di gara che rientrano nell'ambito delle seguenti attività ricomprese nell'oggetto sociale:

- Studio, elaborazione e realizzazione di interventi organizzativi per il miglioramento della qualità del servizio; - Servizi di manutenzione su e allestimento di aree da adibire a centri intermodali e per la logistica urbana e di ogni altra struttura connessa, accessoria o complementare, potendo assumere anche la loro organizzazione e gestione come pure dei servizi di collegamento dalle aree indicate dei turisti ai luoghi di maggiore interesse delle città e delle merci ai luoghi di destinazione;
- Servizi di manutenzione, di opere, infrastrutture e impianti attinenti la mobilità urbana (veicolare, ciclabile e pedonale) e di arredo urbano;
- Servizi manutentivi connessi e inerenti alla viabilità quali quelli sul patrimonio stradale, sui marciapiedi e relative pertinenze e sul verde ornamentale:
- Servizi manutentivi sugli impianti semaforici e sulla segnaletica orizzontale e verticale in genere;
- Individuazione di soluzioni organizzative, nonchè organizzazione, attuazione e gestione del servizio di rimozione e deposito delle biciclette abbandonate o comunque collocate fuori dagli spazi consentiti, dei servizi di informa-

zione e comunicazione, video-sorveglianza, trasmissione dati anche tramite rete wireless.

Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, al precedente articolo 7 ed al successivo articolo 8 sulla circolazione delle azioni; l'iscrizione al libro soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non sarà consentita alla Società fin quando il Consiglio di Amministrazione non abbia accertato con propria delibera tale osservanza.

Art.8 - Trasferimento della azioni

Con il termine "trasferire" di cui al presente articolo si intende qualsiasi negozio, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione della Società.

Le azioni di cui sono titolari soci diversi dagli Enti Pubblici o dalle società a prevalente capitale pubblico locale sono liberamente trasferibili a terzi salvo motivato diniego da parte dell'Assemblea e previo consenso degli amministratori ex articolo 2345 comma 2 codice civile da manifestarsi con deliberazione assunta con la maggioranza del 70% dei suoi componenti.

L'Assemblea potrà opporre il proprio diniego con delibera motivata in funzione dell'avvenuto accertamento in base al quale risulti che l'ingresso in società di terzi possa risultare pregiudizievole per il conseguimento dell'oggetto sociale ed in particolare per lo svolgimento dei pubblici servizi cui la società è deputata o comunque detto ingresso risulti confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

Le azioni di categoria A, di cui sono titolari gli Enti Locali e/o le società a prevalente capitale pubblico locale sono trasferibili senza limitazioni a qualsivoglia soggetto pubblico o privato. In quest'ultimo caso non sono previste limitazioni purchè, per effetto di tale trasferimento, non venga meno il requisito della maggioranza azionaria in favore dei soggetti di cui all'art. 6 del presente statuto e il trasferimento sia subordinato al possesso dei requisiti ed alle condizioni contenute nel bando di selezione del socio privato. Qualora le azioni trasferende concorrano a formare la maggioranza da preservare ai sensi dell'art. 6 del presente statuto, il trasferimento di tali azioni sarà consentito soltanto a favore di altri soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo articolo.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito o di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emettende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri Soci informando, con raccomandata A/R, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'offerta di acquisto ricevuta, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni della vendita e/o del diverso negozio che integra il trasferimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare a tutti i Soci, con lettera raccomandata A/R, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera del Socio offerente, il contenuto dell'offerta, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare a mezzo di lettera raccomandata A/R, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo raccomandata A/R delle proposte di acquisto pervenute.

La prelazione dovrà essere esercitata su tutte le azioni o diritti di opzione offerti, con facoltà di esercitare il diritto di prelazione anche su azioni rimaste inoptate dai soci aventi lo stesso diritto.

Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno trasferibili purché a condizioni non inferiori rispetto a quelle indicate nell'offerta.

Ove, tuttavia, il socio offerente non trasferisca le proprie azioni entro 90 giorni dal momento in cui è divenuto libero di effettuarne il trasferimento al terzo, egli, in caso intenda comunque procedere al trasferimento, deve nuovamente offrirle agli altri soci ai sensi dei precedenti commi.

Il diritto di prelazione non opererà nel caso di trasferimento a società controllanti il socio o dallo stesso controllate o a società controllate, anche indirettamente, dalla società che eserciti il controllo sul socio. A questo fine i termini controllata e controllante avranno il significato di cui all'art. 2359 del codice civile.

La procedura per l'accertamento della sussistenza dei requisiti e del rispetto delle condizioni del bando, è rimessa al Consiglio di Amministrazione che provvede con apposita delibera avvalendosi all'uopo e in via consultiva di una commissione analoga a quella prevista nel procedimento di selezione originaria che esprimerà un parere pro veritate sulla idoneità del potenziale o dei potenziali acquirenti. L'eventuale trasferimento di azioni in difformità a quanto prescritto nel presente articolo, non è efficace nei confronti della Società.

Ciascun Socio che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno, o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri Soci e ad offrire ad essi la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente articolo. Tutte le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati.

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della Società solo dopo che il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il Socio alienante abbia esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Resta fermo, comunque, che l'alienazione delle azioni e/o l'effettuazione di operazioni che potrebbero limitare la piena disponibilità delle stesse, non potrà aver luogo qualora ciò comportasse il venir meno dei requisiti di mantenimento della partecipazione di maggioranza da parte dei Soggetti pubblici. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere in-

viate agli azionisti, tramite lettera con avviso di ricevimento, all'indirizzo della sede legale, risultante dal Libro Soci della Società.

Il diritto di prelazione resta escluso in occasione di trasferimenti di azioni o dei diritti di opzione tra enti pubblici locali o società a prevalente capitale pubblico di cui al precedente articolo 6, ove l'esercizio di tale diritto comporti la perdita della prevalenza del capitale pubblico di cui al medesimo articolo.

Art.9 - Recesso

Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti dalla legge - compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il diritto di recesso spetta altresì, ai sensi dell'art. 2355 bis del codice civile, al socio che intende alienare le proprie azioni e si vede opporre il diniego da parte dell'Assemblea nei termini previsti dal precedente art. 8.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2437 ter del codice civile, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi alla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società.

In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società

Art.10 - Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni convertibili e non, a norma di legge.

Art.11 – Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 17 del presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art.12 – Finanziamenti

La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

(Assemblee)

Art.13 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società; in tal caso, a norma del secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile, gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

In particolare l'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio;
- b. nomina e revoca gli amministratori, il Presidente ed il Vice-Presidente; nomina i sindaci e il Presidente del collegio sindacale, ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; in presenza di organi delegati, definisce, per la durata della loro carica, le materie di esclusiva competenza del consiglio d'amministrazione;
- c. determina il compenso di carica degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale o della società di revisione eventualmente incaricata del controllo contabile;
- d. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. autorizza l'acquisto, l'affitto e il trasferimento, anche temporaneo e a qualsiasi titolo, dell'azienda o di rami d'azienda, tra cui, a titolo di esempio non esaustivo, cessioni e conferimenti.
- g. autorizza la progettazione, la costruzione, la scelta della ubicazione di parcheggi, autosili, strutture immobiliari ed aree da adibire a centri intermodali e per la logistica urbana.
- h. delibera nelle altre materie ad essa attribuite dalla legge.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. ogni decisione in merito a fusioni, scissioni e trasformazioni, ed ogni operazione, nella più ampia accezione, che abbia incidenza sul capitale sociale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- c. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d. nelle altre materie ad essa attribuite dalla legge

Le decisioni dell'Assemblea, nei casi previsti da leggi e regolamenti vigenti, sono assunte previa deliberazione dai Consigli Comunali delle Pubbliche Amministrazioni.

Art.14 - Convocazione

L'Assemblea è convocata mediante avviso, da inviarsi con lettera raccomandata, o con qualunque altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea, ai Soci, ai Consiglieri e ai componenti del Collegio Sindacale, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge.

Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, in applicazione dell'art. 2366, comma 4, del Codice Civile, l'Assemblea è comunque regolar-

mente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art.15 - Diritto di intervento e Delega

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei Soci da almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale ovvero presso Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Se i Soci intervenuti in prima convocazione non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'art. 17, il deposito delle azioni effettuato per la prima convocazione si intende valido anche per la seconda.

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni prevista dall'articolo 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto di intervenire in Assemblea, oltre a determinare le modalità di votazione.

Art.16 - Presidente e Segretario dell'Assemblea.

L'assemblea è presidenta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal VicePresidente; in caso di loro assenza o rinuncia, l'assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e gli azionisti presenti.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un notaio, e può essere anche persona estranea alla società.

Art.17 – Regolarità dell'Assemblea e votazione

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal Codice Civile.

In deroga a quanto sopra, per le delibere dell'assemblea ordinaria di cui al punto b), d), e), f) e g) dell'art.13 del presente statuto, è sempre necessario, anche nelle convocazioni ulteriori alla prima, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, fatto salvo il disposto dell'art. 2369 comma 4, del Codice Civile.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera sempre, anche nelle convocazioni ulteriori alla prima, con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui, la sua presenza per la redazione dei verbali, sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente. Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal notaio.

Art.18 – Diritto di voto

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in

cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Società.

TITOLO IV

(Amministrazione e Controllo della Società)

Art.19 - Consiglio di Amministrazione

La Società, in quanto funzionale ad assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale alle esigenze organizzative che si originano dal suo posizionamento tra gli organismi societari misti pubblico-privati di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 175/16 e s.m.i., è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 3 (tre) membri, tra i quali vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, i quali designeranno i componenti come in appresso indicato.

Gli Amministratori, fermi restando i divieti e le cause di incompatibilità previste dalla disciplina applicabile alle società in controllo pubblico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione, attraverso la designazione di uno dei due membri da parte dei soci Pubblici, deve essere assicurato l'equilibrio di genere nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il primo Consiglio di Amministrazione è stato nominato con l'Atto costitutivo.

La designazione della maggioranza dei Consiglieri è riservata agli Enti Pubblici soci ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

Ai Soci privati spetta la designazione dei restanti Consiglieri di Amministrazione.

Ferma restando la composizione e la designazione come sopra indicata, l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione avviene a scrutinio palese in base al metodo del voto di lista alternativamente secondo le modalità stabilite qui di seguito:

- 1. con espressione di voto su un'unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5% del capitale sociale. Ad esclusione del Presidente, saranno eletti i candidati che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di azioni, ripartiti fra i candidati proposti dai Soci pubblici e quelli proposti dai Soci privati.
- 2. i soci pubblici (ovvero gli Enti Locali e le società da questi partecipate) potranno presentare una sola propria lista di candidati mentre i Soci diversi da quelli pubblici potranno presentare una o più liste di candidati. In questo caso, le liste potranno essere presentate da parte dei soci privati che da soli o insieme ad altri soci privati siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale; in tutti i casi ciascun socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. L'elezione in base al metodo del voto di lista in questi casi si svolgerà secondo le seguenti modalità:
- ciascuna lista può essere composta di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi, fermo comunque restando che ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;

- ciascun socio potrà votare per una sola lista;
- i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, ecc., fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
- i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- i quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati;
- in caso di parità del quoziente, sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.

Le liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

In tutti i casi, unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti che fossero normativamente o dal presente Statuto prescritti per l'assunzione della carica nonchè il curriculum vitae di ciascun candidato recante informazioni circa le proprie caratteristiche personali e professiona-li.

Del deposito delle liste e degli altri documenti ed esse allegati dovrà essere data menzione nell'avviso di convocazione.

Ciascuna azione potrà essere utilizzata per presentare o esprimere il voto a un solo candidato.

L'elezione del Presidente avverrà, su designazione del Comune di Viareggio, da parte dell'assemblea a norma del presente articolo o qualora questa non vi abbia provveduto, del Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima riunione, tra i suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'assemblea non abbia provveduto, elegge altresì tra i suoi membri un vice- Presidente che sostituisce esclusivamente il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza che per tali funzioni possa essere previsto un compenso aggiuntivo.

Art.20 – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge o dal presente Statuto, in modo tassativo, riservate o soggette all'autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 Codice Civile, può delegare particolari funzioni proprie o conferire incarichi speciali all'Amministratore Delegato e al Presidente, in quest'ultimo caso solo ove preventivamente autorizzato dall'assemblea secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 175/2016.

Non sono delegabili, in presenza di organi delegati e per la durata della loro carica, le materie che l'assemblea dei soci individua come di esclusiva competenza del consiglio d'amministrazione nonché le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

Art.21 - Convocazione e svolgimento delle Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà sia nella sede sociale sia altrove, purchè in Italia tutte le volte che il Presidente lo giudicherà opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore delegato o da almeno un terzo dei propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei Consiglieri. L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci a mezzo di raccomandata A/R, telegramma, telefax o email almeno sette giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata, con le stesse modalità e dagli stessi soggetti, inviando l'avviso di convocazione almeno tre giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci Effettivi. Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art.22 - Regolarità delle riunioni e votazioni

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, il budget annuale, i piani economico-finanziari e i piani industriali, la stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano economico-finanziario e nell'ipotesi in cui la deliberazione verta su una delle materie che l'assemblea ha ritenuto non delegabili, ai sensi del precedente articolo 20, dovranno essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli Amministratori in carica purché tra questi sia compreso l'amministratore designato dal socio privato.

Le deliberazioni del Consiglio saranno annotate in apposito libro e i relativi verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.23 – Durata in carica

Tutti gli Amministratori durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui scadrebbe il loro mandato.

Essi sono sempre rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. La revoca degli Amministratori viene pronunciata dall'Assemblea dei Soci, a seguito di richiesta formale presentata dal soggetto, pubblico o privato, che ha proceduto alla designazione.

Nei confronti degli Amministratori che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, potrà essere avviata la procedura di decadenza dalla carica, pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare qualcuno dei Consiglieri si procede alla relativa sostituzione con le modalità previste dall'Art. 19 mentre, se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

In qualunque ipotesi di decadenza del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto del IV comma dell'art. 2386 del C.C.

Art.24 - Funzioni del Presidente

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale e sociale di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione ed anche di costituirsi parte civile in giudizi penali a nome e nell'interesse della società. Analoga rappresentanza, nei limiti della delega conferitagli, spetta anche all'Amministratore Delegato.

Al Presidente, oltre alle competenze ad esso riservate dalla Legge e dal presente Statuto, nei limiti di quanto non espressamente previsto negli atti a base di gara, spetta anche opporre il diniego preventivo, scritto e motivato, in ordine agli atti che regolano i rapporti con il socio privato.

Il Presidente ha altresì la rappresentanza legale della società per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non riguardanti materie attribuite all'Amministratore Delegato.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è sempre rieleggibile.

Il Presidente inoltre:

- a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della Società;
- c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale, segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare un'integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali; In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente (il quale, per tale carica, non ha diritto a compensi aggiunti-

Art.25 – Funzioni dell'Amministratore Delegato

vi) o dall'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato, indicato dai soci privati, viene nominato dal Consiglio al proprio interno il quale ne stabilisce anche il relativo compenso di funzione.

Il Consiglio di Amministrazione, previo apposito atto deliberativo, delegherà all'Amministratore delegato specifiche funzioni (definendo con precisione i limiti delle stesse e controllandone il fedele esercizio) che comprenderanno almeno le seguenti attribuzioni:

- a) gestire il personale dipendente, gestire e sovraintendere all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;
- b) sovraintendere al controllo di gestione, predisporre report periodici sugli andamenti economico-finanziari, e compiere analisi degli scostamenti dai budget da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- c) determinare la struttura organizzativa aziendale, provvedere all'istituzione dei rapporti di lavoro e all'espletamento di tutte le procedure di selezione;
- d) adottare i provvedimenti necessari per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi della Società ed il loro organico sviluppo:
- e) programmare e poi provvedere, nell'ambito delle proprie deleghe, per importi unitari non superiori a quelli stabiliti in sede di conferimento delle deleghe stesse e nei limiti dei budget, dei piani economico-finanziari e industriali approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato medesimo, all'esecuzione dei lavori, all'acquisizione dei servizi e delle forniture;
- f) promuovere le iniziative volte ad assicurare un'integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali:
- g) dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti le materie delegate.

Le anzidette funzioni delegate possono essere revocate sia per carente loro esercizio sia per eccesso di delega.

Spetta all'Amministratore Delegato la rappresentanza della società negli organi collegiali o amministrativi di società, enti, consorzi, ATI, partecipati dalla società. In caso di impedimento, per il compimento di un singolo atto, l'Amministratore Delegato può delegare un proprio rappresentante, purchè questa circostanza non determini costi aggiuntivi per la Società.

L'Amministratore Delegato può ricoprire anche il ruolo e le funzioni di Direttore Generale della Società.

Art.26 - Compenso amministratori

L'Assemblea fissa il compenso per gli Amministratori, i quali hanno comunque sempre diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni. Le indennità di carica per l'amministratore delegato sono fissate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta in cui questo viene nominato.

In ogni caso, nella fissazione dei compensi riconosciuti agli amministratori, vanno osservate le disposizioni del D.lgs. n. 175/16 e s.m.i. e quelle regolamentari pro tempore vigenti.

È fatto espresso divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonchè trattamenti di fine mandato.

Art.27 - Composizione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 C.C.; è costituito da 3 (tre) Sindaci Effettivi, compreso il Presidente, e da 2 (due) Supplenti.

L'elezione avverrà da parte dell'assemblea con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, riservando ai Soci pubblici la designazione, ex art. 2449 del codice civile, di due Sindaci effettivi ed uno supplente e, al Socio privato, la designazione di un Sindaco effettivo e di uno supplente.

La nomina del Presidente avverrà, ad opera dell'Assemblea, nella persona del Sindaco effettivo designato dal socio privato.

Il compenso annuo spettante a ciascun Sindaco effettivo sarà determinato dall'Assemblea in base al minimo delle Tariffe Professionali vigenti, per tutta la durata del loro incarico. La cessazione dei Sindaci dalla carica per decorrenza del triennio, ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

La composizione del Collegio sindacale, attraverso la designazione di uno dei due membri da parte dei soci Pubblici, deve risultare conforme ai criteri stabiliti dalle norme sulla parità di genere. Gli stessi criteri si applicano nella nomina dei Sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, i Sindaci supplenti subentrano secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra generi.

Art.28 - Revisione legale dei conti

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e ss.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

Non possono essere eletti alla carica di Revisore contabile e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle fattispecie previste dall'art. 2409 quinquies c.c..

Art.29 - Direttore Generale

Il Direttore Generale della Società viene nominato dall'Assemblea o da questa demandato al Consiglio di Amministrazione, su designazione del socio privato e inquadrato nell'ambito del contratto dei dirigenti industriali. Contestualmente alla nomina vengono determinate le competenze ed il relativo compenso.

La durata dell'incarico del Direttore Generale è di cinque anni ed è ripetibile.

Le funzioni di Direttore Generale possono essere ricoperte, mediante stipula di apposito contratto, anche dall'Amministratore Delegato; in tale evenienza l'eventuale decadenza, a qualunque titolo, dalle funzioni di Amministratore delegato comporta la decadenza dal ruolo e dalle funzioni di Direttore Generale. Nel caso in cui le funzioni siano ricoperte dall'amministratore Delegato l'ammontare complessivo del compenso, spettante quale Amministratore Delegato e Direttore Generale, sarà inferiore all'importo previsto nel caso in cui le due funzioni fossero distinte.

TITOLO V

(Bilancio e riparto Utili)

Art.30 - Redazione del bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle

prescrizioni di Legge, alla formazione del progetto di bilancio, accompagnato dal rendiconto finanziario e dal bilancio sociale, da proporre, unitamente alla relazione degli Amministratori e del Collegio Sindacale, all'approvazione dell'Assemblea.

Art.31 - Approvazione del bilancio

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio e delibera sulla destinazione dell'utile di esercizio, previo accantonamento della quota, non inferiore al 5% (cinque per cento), da destinare alla riserva legale.

Gli eventuali dividendi, non riscossi nel triennio decorrente dal giorno della loro esigibilità, si prescrivono e vengono destinati al fondo di riserva.

TITOLO VI

(Scioglimento)

Art.32 - Liquidazione della Società

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i compensi.

La revoca dello stato di liquidazione è adottata dall'Assemblea previa deliberazione da parte dei Consigli Comunali delle Pubbliche Amministrazioni socie secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 175/16 e s.m.i.

TITOLO VII (Domicilio dei Soci, Norme generali, Rinvio, Controversie) Art.33 – Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso l'ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla Società.

Art.34 - Norme generali

La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Art.35 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto è fatto espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre norme di leggi pro tempore vigenti in materia.

Art.36 - Foro competente

Qualunque controversia dovesse insorgere relativamente ai rapporti sociali tra i Soci, ovvero tra i Soci e gli Amministratori e/o la Società, e, in ogni caso, tutte le controversie comunque connesse allo svolgimento dell'attività sociale sono devolute in via esclusiva alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Lucca.

F.to: Vassalle Eugenio

F.to: Fabio Monaco - Impronta di Sigillo